

I dipendenti devono essere in servizio alla data del 1° gennaio 2007 e devono aver maturato a tale data il requisito della anzianità triennale. La scelta dell'amministrazione è sempre discrezionale e, di conseguenza, i precari non hanno alcun diritto alla stabilizzazione

LE NOVITA' PER LE STABILIZZAZIONI

La possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i rapporti di precariato è stata rilanciata dal DL n. 78/2009 e, di conseguenza, molte amministrazioni locali stanno dimostrando una crescente e rinnovata attenzione a queste tematiche. Occorre ricordare che siamo in presenza di regole che sono diversificate tra quelle in vigore fino a tutto il 2009 e quelle che saranno in vigore nel triennio 2010/2012. La differenziazione non è prevista per i requisiti che devono essere posseduti dai dipendenti, ma unicamente per le procedure e tende a ricondurre l'ambito di applicazione di questo istituto ai principi di carattere generale che presiedono alle assunzioni nel pubblico impiego.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione dello strumento della stabilizzazione è sempre quello previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. I dipendenti devono essere in servizio alla data del 1° gennaio 2007 e devono avere maturato a tale data il requisito della anzianità triennale. La seconda condizione che dà luogo al maturare della possibilità della stabilizzazione è costituita dal fatto che il dipendente sia in servizio alla data del 1° gennaio 2007 e che maturi il requisito della anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, cioè della data di presentazione della proposta di legge finanziaria da parte del Governo. La terza condizione è analoga: il dipendente deve essere in servizio alla data del 1° gennaio 2008 e deve maturare il requisito della anzianità triennale sulla base di un contratto stipulato prima del 28 settembre 2007, cioè della data di presentazione della proposta di legge finanziaria 2008. La quarta ed ultima condizione prevede che il dipendente sia stato in servizio per almeno tre anni nel quinquennio compreso tra il 2006 e il 1° gennaio 2007. Ovviamente è sufficiente che il dipendente possieda uno solo di tali requisiti. Sono completamente esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati i dirigenti: in tal senso recitano espressamente le disposizioni delle leggi finanziarie degli anni precedenti e la manovra estiva di quest'anno.

L'anzianità può maturare anche nel caso in cui il servizio non sia prestato in modo continuativo. Sulla base delle interpretazioni più diffuse si è nelle condizioni per potere essere stabilizzati non solo se i contratti, alla data del 29 settembre 2006 o del 28 settembre 2007, sono stati stipulati ma anche se essi sono stati semplicemente prorogati (ricordiamo che le norme in vigore consentono una sola proroga alle assunzioni a tempo determinato).

Un elemento su cui vi sono varie opinioni è se l'anzianità deve maturare necessariamente presso lo stesso ente ovvero se possono sommarsi i periodi di servizio svolti presso più amministrazioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica propende per la risposta positiva, quanto meno come possibilità, mentre per l'Anci tale possibilità non si può applicare agli enti locali.

Occorre inoltre ricordare subito che non vi è alcun diritto dei dipendenti e dei co.co.co che hanno maturato i requisiti di anzianità ad essere stabilizzati: come le regole dettate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 anche le disposizioni contenute nella legge n. 102/2009 stabiliscono infatti con molta chiarezza che siamo sempre in presenza di una scelta discrezionale da parte delle singole amministrazioni. E quindi non vi è alcun diritto dei "precari" alla stabilizzazione.

Per il Dipartimento della Funzione Pubblica e per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia non possono inoltre essere stabilizzati i dipendenti assunti a tempo determinato sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LE CONDIZIONI

Le stabilizzazioni possono essere attivate nel rispetto delle stesse condizioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato. Si deve subito evidenziare che, sulla base delle disposizioni legislative statali, questi vincoli si applicano anche alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità disposti da numerose disposizioni regionali, in particolare delle regioni meridionali. Per cui anche in questi casi, nonostante gli incentivi previsti dalla gran parte di queste leggi, le stabilizzazioni devono sottostare alle stesse limitazioni previste per le normali assunzioni a tempo indeterminato. Tra esse segnaliamo, per il loro carattere cogente, il divieto di effettuarne di nuove nel caso in cui il comune o la provincia non abbia rispettato i vincoli dettati dal patto di stabilità nell'anno precedente. Ed ancora la sospensione delle assunzioni nelle amministrazioni che hanno un rapporto tra spesa per il personale e spese correnti superiore al 50%. Ed infine che gli enti non soggetti al patto possono effettuarle solamente entro il tetto del turnover, cioè delle cessazioni che si sono verificate nell'anno precedente (ambito che in via interpretativa la gran parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti considera estensibile alle cessazioni degli anni precedenti che non sono state coperte con nuove assunzioni).

Le stabilizzazioni sono inoltre subordinate alla esistenza del posto vacante in dotazione organica; ricordiamo la indicazione di carattere generale per cui le Pubbliche Amministrazioni non possono istituire posti extra dotazione organica, salvo che nei casi eccezionali previsti espressamente da specifiche norme legislative.

Ed ancora occorre rispettare il vincolo del non superamento del tetto della spesa per il personale (l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto di stabilità e l'anno precedente per quelli soggetti a tale vincolo). Rimane da chiarire se le amministrazioni possono defalcare dalla spesa per il personale i contributi per le stabilizzazioni, in parti-colare di LSU ed LPU, previsti previste da numerose leggi regionali. Non vi è infatti alcuna certezza che queste risorse possano non essere calcolate ai fini della determinazione del tetto di spesa del personale, in particolare nel caso in cui essi non hanno un carattere permanente, visto che in tali casi le amministrazioni si troveranno nel futuro a dovere sopportare tali oneri.

La volontà di effettuare stabilizzazioni deve essere contenuta nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. Aggiungiamo che le amministrazioni non possono programmare le stabilizzazioni in forma diretta al di là del prossimo 31 dicembre, in quanto siamo dinanzi ad una data limite per il ricorso a questo strumento. Ed ovviamente dobbiamo evidenziare che non si possono effettuare nell'anno 2009 stabilizzazioni di dipendenti che matureranno il requisito della anzianità minima prevista dal legislatore solo nei prossimi anni.

Ricordiamo che la Funzione Pubblica ha chiarito nella circolare n. 5/2008 che in questo caso non è necessario attivare le procedure di mobilità volontaria e che non si deve fornire nessuna comunicazione preventiva allo stesso Dipartimento ed alle apposite strutture regionali al fine della assegnazione dei dipendenti pubblici in disponibilità. In questo senso, quindi, vi è un regime speciale, che per molti aspetti è analogo a quello dettato per le progressioni verticali.

LE MODALITÀ OPERATIVE

La legge 102/2009, di conversione del DL 78, innovando rispetto alla normativa contenuta nelle leggi finanziarie 2007 e 2008, non consente la stabilizzazione diretta dei precari, ma disciplina questa possibilità nell'ambito dei principi di carattere generale. Per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato che hanno acquisito l'anzianità triennale per come previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 viene prevista la riserva fino al 40% (percentuale elevata al 50% nei comuni che danno vita ad Unioni aventi meno di 20.000 abitanti) nell'ambito dei concorsi pubblici indetti dall'ente. Ed inoltre, sia per i lavoratori a tempo determinato di cui sopra, cioè in possesso dei requisiti di anzianità triennale previsti dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sia per i collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di anzianità triennale maturata nel quinquennio precedente il giorno 28 settembre 2007, può essere prevista la valorizzazione della loro esperienza in termini di punteggio. Tale

valorizzazione può essere effettuata sempre e solo nell'ambito di prove concorsuali pubbliche. Ed ancora, per le professionalità per le quali è sufficiente il semplice possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, le amministrazioni sono chiamate ad effettuare direttamente le selezioni e devono sottoporli all'accertamento del possesso della idoneità solo nel caso in cui ciò non è avvenuto all'atto dell'assunzione a tempo determinato.

Invece fino alla fine dell'anno 2009 le stabilizzazioni possono essere effettuate direttamente, cioè prescindendo dal concorso pubblico nel caso in cui il dipendente era stato assunto senza il ricorso a procedure concorsuali pubbliche ovvero tramite concorsi riservati anche interamente al personale in possesso dei requisiti per le stabilizzazioni. Per la Funzione Pubblica tali assunzioni possono essere effettuate entro il tetto del 50% delle assunzioni che l'ente ha programmato di effettuare nello stesso anno. Questo principio interpretativo non è però generalmente accolto.

Fonte: Le Autonomie